



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 21**

**IN DATA 09-02-2026**

**OGGETTO: PROROGA AL 31.12.2029, GIUSTA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199, DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN DEROGA, AI PROFESSIONISTI SANITARI CON TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO E NON ANCORA RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA (ART. 13 D.L. 18/2020 E S.M.I.).**

---

Il Direttore del Servizio  
SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE  
GENERALE PER LA SALUTE  
Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 Agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico e' stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il Dott. Ulisse di Giacomo e' stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico- patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, e' tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, cosi' come egli puo' emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che" fondano potesta' tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti gia' a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da cio' discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potesta' commissari ali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, aff inche' sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

**Visti:**

-l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni gia' sottoposte a Piano di rientro, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

-l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

**VISTO** l'art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato "*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*", che ha introdotto la possibilita' di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all'estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della salute prescritte ex lege;

**VISTO** l'art 6 bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito in Legge n.126 del 16 settembre 2021, rubricato "*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*", il quale ha stabilito che "al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

**VISTO** l'art 15 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2023 - rubricato "*Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attivita' lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero*", che ha previsto l'adozione di una disciplina temporanea da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 56/2023;

**CONSIDERATO** che tale normativa temporanea risulta ancora in fase di definizione;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 140 del 6 settembre 2024 recante "Istituzione di un elenco regionale dei professionisti della dirigenza medica, di altre professioni sanitarie, di infermieri e di operatori sociosanitari con titolo conseguito all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/202, n.18 e s.m.i.). – Approvazione avviso pubblico";  
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 14 marzo 2025, che ha rimodulato il DCA 140/2024 e ha esteso la possibilita' di presentare la manifestazione d'interesse ai laureati in medicina e chirurgia non specializzati, anche in considerazione del fabbisogno gia' manifestatosi nell'ambito del SSR;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028*", che all'art. 1, comma 939 proroga al 31 dicembre 2029 il regime dell'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa in deroga, previsto dall'art. 15 del D.L. 34/2023, per coloro che svolgano una professione medica o sanitaria, ovvero per gli operatori di interesse sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private accreditate;

**RITENUTO**, quindi, di dover prorogare, ai sensi della normativa vigente, fino al 31.12.2029 la disciplina relativa all'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa per coloro che svolgono una professione medica o sanitaria. ovvero per gli operatori di interesse sanitario, con titolo conseguito all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, nelle more dell'approvazione della disciplina temporanea che verra' definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del D.L. 34/2023 e, per l'effetto, di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**DATO ATTO** che la Direzione Generale per la Salute, previo espletamento dell'attivita' istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti previsti ex lege, continuera' ad aggiornare trimestralmente l'Elenco regionale, istituito con DCA 140/2024 e s.m., con i nominativi dei professionisti che ne faranno richiesta a cui potranno far ricorso l'A.S. Re.M. e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate;

**PRECISATO**, inoltre, che sara' cura dell'A.S.Re.M e delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, inseriti nel suddetto elenco, e l'eventuale congruita' del percorso formativo prima dell'instaurazione del rapporto professionale, fermo restando ogni altro limite di legge;

**RITENUTO** di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento sia regolamentato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo agli obiettivi di cui al punto i "*adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale*" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023.

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. E' prorogata al 31.12.2029, la disciplina relativa all'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorati va in deroga ai professionisti sanitari con titolo conseguito all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, giusta Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 939.

2. La proroga di cui al comma 1 resta valida fino all'approvazione della disciplina temporanea, che verra' definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del D.L. 34/2023.

### **Articolo 2**

1. Ai fini e per gli effetti della vigente normativa, sono approvati gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto.

### **Articolo 3**

1. La Direzione Generale per la Salute, previa istruttoria finalizzata alla verifica della corretta compilazione della domanda e della presenza degli allegati richiesti, aggiorna trimestralmente l'Elenco regionale, con i nominativi dei professionisti a cui potranno far ricorso l'A.S.Re.M e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate.

2. L'A.S.Re.M e le strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate o autorizzate verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, inseriti nel suddetto elenco, e l'eventuale congruita' del percorso formativo, prima dell'instaurazione del rapporto professionale, fermo restando ogni altro limite di legge.

### **Articolo 4**

1. Il presente provvedimento sara' trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nonche' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82